



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 308
Stagione Sportiva 2014/2015

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 303/A, 304/A, 305/A, 306/A, 307/A, 308/A e 309/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 303/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 531pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Elio MARAN, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. UNION CAMPO SAN MARTINO, del Sig. Enrico LIDACCI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. UNION CAMPO SAN MARTINO, del Sig. Gastone MAZZUCCATO Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. UNION CAMPO SAN MARTINO e della società A.S.D. UNION CAMPO SAN MARTINO avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Elio MARAN per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, dichiarato, mediante la sottoscrizione della distinta dei calciatori, la regolare posizione del calciatore Baldan Silvano nel corso delle sottonotate gare del Campionato Juniores Regionale 2014/2015, il cui tesseramento è stato ratificato soltanto a partire dal 21.01.2015:

Godigese – A.S.D. Union Campo San Martino del 6.9.2014, A.S.D. Union Campo San Martino – Stella Azzurra S.A. del 13.9.2014, San Giorgio in Bosco - A.S.D. Union Campo San Martino del 20.9.2014, A.S.D. Union Campo San Martino – Rossano del 27.9.2014, Nove Stefan Cons. - A.S.D. Union Campo San Martino del 4.10.2014, A.S.D. Union Campo San Martino – Ambrosiana Trebas. dell' 11.10.2014, Olympia - A.S.D. Union Campo San Martino del 18.10.2014, A.S.D. Union Campo San Martino – Vigoliminese del 25.10.2014, A.S.D. Union Campo San Martino – Plateolese dell'1.11.2014, Rosà - A.S.D. Union Campo San Martino del 22.11.2014, A.S.D. Union Campo San Martino – Galliera del 29.11.2014;

Sig. Enrico LIDACCI per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, dichiarato, mediante la sottoscrizione della distinta dei calciatori, la regolare posizione del calciatore Baldan Silvano nel corso delle sottonotate gare del Campionato Juniores Regionale 2014/2015, il cui tesseramento è stato ratificato soltanto a partire dal 21.01.2015:

Mussolente – A.S.D. Union Campo San Martino dell'8.11.2014, A.S.D. Union Campo San Martino – Valbrenta del 15.11.2014, Radio Biribkina Lup. - A.S.D. Union Campo San Martino del 6.12.2014;

Sig. Gastone MAZZUCCATO per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, dichiarato, mediante la sottoscrizione della distinta dei calciatori, la regolare posizione del calciatore Baldan Silvano nel corso della sottonotata gara del Trofeo Regione Veneto per società di I categoria, il cui tesseramento è stato ratificato soltanto a partire dal 21.01.2015:

A.S.D. Union Campo San Martino – Torresello del 17. 9.2014;

società A.S.D. UNION CAMPO SAN MARTINO per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Elio MARAN, dal Sig. Enrico LIDACCI, dal Sig. Gastone

MAZZUCCATO e dal Sig. Carlo Casotto nell'interesse della società A.S.D. UNION CAMPO SAN MARTINO in qualità di Presidente;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 110 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Elio MARAN, di 30 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Enrico LIDACCI, di 10 giorni di inibizione nei confronti del Gastone MAZZUCCATO e 5 punti di penalizzazione in classifica nel Campionato Juniores Regionale ed €300,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. UNION CAMPO SAN MARTINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 304/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 517pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Francesco BUONANNO, calciatore della società A.S.D. CARRE' FUTSAL CHIUPPANO, del Sig. NICOLA FACCIN, dirigente accompagnatore della società A.S.D. CARRE' FUTSAL CHIUPPANO, e della società A.S.D. CARRE' FUTSAL CHIUPPANO avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Francesco BUONANNO, la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 22, nn. 3, 6 e 11 - 46, comma 6, C.G.S., art. 48, n.1, NOIF, per aver disputato nn.2 gare, e per la precisione C.F. Chiuppano - F. Vilorba del 27.9.2014 e Buldog Lucrezia- C.F. Chiuppano del 04.10.2014, nel corso della S.S. 2014-2015 Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie B – Girone C, nelle fila dell'A.S.D. Carrè Futsal Chiuppano, in posizione irregolare per non aver scontato la squalifica (residua di nn.2 gare) irrogata nella S.S. 2013/2014 a mezzo del C.U. n.647/2014 del 20.3.2014 Divisione Calcio a 5 (complessivamente squalificato per tre gare a seguito della espulsione dal campo incontro di andata Mir Montecchio C5/Arzignano C5 - Play-Off Under 21 ammissione 2° fase del 18/19.3.2014);

Sig. NICOLA FACCIN, la violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale 3 della squadra della stessa Società in occasione delle gare C.F. Chiuppano-F. Vilorba del 27.9.2014 e Buldog Lucrezia- C.F. Chiuppano del 04.10.2014, nel corso della S.S. 2014-2015 Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie B – Girone C, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, per non aver scontato la squalifica (residue nn. 2 gare) irrogata nella S.S. 2013/2014 a mezzo del C.U. n.647/2014 del 20.3.2014 – L.N.D. Divisione Calcio a 5, il calciatore BUONANNO Francesco, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare posizione del calciatore stesso consegnate ai Direttori delle Gare;

società A.S.D. CARRE' FUTSAL CHIUPPANO per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco BUONANNO, dal Sig. NICOLA FACCIN, e dal Sig. Antonio TOMASI nell'interesse della società A.S.D. CARRE' FUTSAL CHIUPPANO in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 1 giornate di squalifica in campionato nei

confronti del Sig. Francesco BUONANNO, di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. NICOLA FACCIN, e di 1 punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato 2015/2016, più € 200,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. CARRE' FUTSAL CHIUPPANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 305/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 512pfl4-15 adottato nei confronti del Sig. Paolo BARTOLUCCI all'epoca dei fatti Presidente della società e legale rappresentante della società A.C.D. BASTIA 1924 e della società A.C.D. BASTIA 1924 avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Paolo BARTOLUCCI per aver, in violazione all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti, oggi trasfuso nell'art. 1 bis, comma, 1 C.G.S., anche in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver consentito al Sig. Lamberto Magrini di svolgere attività di allenatore per la Società A.C.D. Bastia 1924 nel corso della stagione sportiva 2013 – 2014 e, precisamente, dal 23.08.2013 al 6.11.2013, in assenza di formale tesseramento per la stessa, risultando il nominativo del tecnico inserito nelle distinte di n.10 gare del Campionato Interregionale Serie D – Girone E disputate dall'A.C.D. BASTIA 1924;

Società A.C.D. BASTIA 1924 per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, vigente all'epoca dei fatti, e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., vigente all'epoca dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo BARTOLUCCI in proprio e nell'interesse della società A.C.D. BASTIA 1924 in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Paolo BARTOLUCCI e di € 800,00 di ammenda nei confronti della società A.C.D. BASTIA 1924;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA 16 GIUGNO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 306/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 513pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Paolo BARTOLUCCI, all'epoca dei fatti Presidente della società A.C.D. BASTIA 1924 e della società A.C.D. BASTIA 1924 avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Paolo BARTOLUCCI, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver corrisposto all'allenatore, Sig. Lamberto MAGRINI, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con decisione del 18.10.2014, pubblicata con C.U. n.° 1 stagione sportiva 2014/2015, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di detta pronuncia;

società A.C.D. BASTIA 1924 per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo BARTOLUCCI in proprio e nell'interesse della società A.C.D. BASTIA 1924 in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 4 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Paolo BARTOLUCCI e di 1 punto di penalizzazione in classifica ed € 200,00 di ammenda nei confronti della società A.C.D. BASTIA 1924;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 307/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1263pf12-13 adottato nei confronti del Sig. Carmine GIORDANO, calciatore della società PESCHINA VALLE DEL GIOVENCO S.r.l. avente ad oggetto la seguente condotta:

Carmine GIORDANO, violazione degli artt. 1, comma 1 (vigente all'epoca dei fatti, attualmente art. 1 bis, comma 1), e 8, commi 2 e 11, del C.G.S. e dell'art. 94 delle N.O.I.F., per avere pattuito con il signor Renato Angeloni un compenso di € 40.000,00 non previsto nel contratto stipulato con il signor Sabatino Stornelli e depositato in Lega, per il quale ha ricevuto un assegno, tratto sul conto corrente personale del signor Renato Angeloni, del medesimo importo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Carmine GIORDANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 giorni di squalifica e dell'ammenda di € 2800,00 nei confronti del Sig. Carmine GIORDANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 308/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 539pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Gianni FILIPPI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD REAL MIRAMARE e della società ASD REAL MIRAMARE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Gianni FILIPPI, violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del Codice di Giustizia Sportiva per non aver pagato all'allenatore, sig. Paolo Righi, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione del 21.06.2014 (Vertenza n. 46/34), pubblicata con C.U. n. 6 S.S. 2013/2014, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

ASD REAL MIRAMARE, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianni FILIPPI in proprio e nell'interesse della società ASD REAL MIRAMARE, in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 4 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Gianni FILIPPI e della penalizzazione di 1 punto in classifica e l'ammenda di € 500,00 nei confronti della società ASD REAL MIRAMARE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 309/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1136pfl3-14 adottato nei confronti della società POL. GAETA S.R.L. avente ad oggetto la seguente condotta:

società POL. GAETA S.R.L. per responsabilità diretta, in conseguenza dei comportamenti posti in essere dal Sig. Pasqualino IEZZI, Presidente della succitata società all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 94 ter, comma 2 del C.G.S., a seguito del mancato deposito nei termini previsti dell'accordo economico;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Signora Vincenza BELALBA nell'interesse della società POL. GAETA S.R.L. in qualità di legale rappresentante pro tempore;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di € 600,00 di ammenda nei confronti della società POL. GAETA S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio